



Il Regolamento e la Deroga: aspetti della procedura amministrativa

Bologna, 8 maggio 2012

Assessorato Agricoltura

Dott. Andrea Giapponesi
Dott. Giuseppe Carnevali

Assessorato Ambiente

Ing. Leonardo Palumbo
Ing. Francesca Brusiani

Nuovo "PAN" 2012-2015: obiettivi

Regolamento regionale del 28 ottobre 2011, n. 1:

Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari:

Tutela dei corpi idrici e non pregiudizio del **raggiungimento degli OBIETTIVI DI QUALITA'** definiti dai Piani di gestione dei distretti in cui ricade il territorio regionale

- ✓ Completare il percorso iniziato con la DAL 96/07 fornendo indicazioni operative per **l'utilizzazione agronomica dei principali fertilizzanti azotati** (digestato, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, sottoprodotti dell'agroindustria non classificati come rifiuti)
- ✓ **Uniformare l'applicazione della Direttiva nitrati** tra le regioni afferenti al bacino padano-veneto, in accordo con quanto richiesto dalla Commissione Europea



Regolamento regionale n. 1/2011 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari

- **Titolo I:** Norme generali (art. 1÷2)

- **Titolo II:** Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati (art. 3÷43)
 - ✓ **CAPO I** **PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI** DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

 - ✓ **CAPO II** **DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE NON VULNERABILI** DA NITRATI

- **Titolo III:** Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari (art. 44÷55)



Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Allegati tecnici

Allegato I: linee guida alla Comunicazione per l'utilizzazione agronomica

- Soggetti obbligati ed esonerati alla Comunicazione, procedure amministrative, contenuti della Comunicazione
- Tabelle standard per la determinazione dei quantitativi di effluenti di allevamento e di azoto prodotti
- Comunicazione per l'utilizzazione di altri fertilizzanti azotati, caratteristiche e azoto al campo del digestato, di sostanze vegetali di origine agricola ed agroindustriale e di altri materiali destinati all'uso agronomico e soggetti alla disciplina rifiuti

Allegato II: criteri generali per l'utilizzazione agronomica

- Piano di utilizzazione agronomica, coefficienti di efficienza per l'utilizzazione agronomica, MAS, volumi di adacquamento per l'irrigazione

Allegato III: requisiti tecnici per gli stoccaggi e trattamenti aziendali

- Stoccaggi per insediamenti esistenti, nuovi stoccaggi (per insediamenti esistenti e non)
- Trattamento aziendale e consortile degli effluenti d'allevamento

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi



Titolo I: Norme generali

Art. 1: Ambito di applicazione e finalità

- ❑ disciplina l'utilizzazione agronomica:
 - ❑ degli effluenti di allevamento
 - ❑ **delle acque di vegetazione dei frantoi oleari**
 - ❑ **delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari**
 - ❑ **delle biomasse**
 - ❑ **del digestato**
 - ❑ dei fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento

- ❑ definisce i **contenuti della comunicazione alla Provincia** cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al D. lgs. 29 giugno 2010, n. 128 in materia di riduzione integrata dell'inquinamento.



Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo I: Norme generali

Art. 2: Definizioni

- ❑ **Fertilizzante azotato:** Qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture (sono compresi in particolare: effluenti di allevamento; i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento; i materiali derivanti dal trattamento di biomasse di origine agricola o agroindustriale; le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del Codice Ambientale da piccole aziende agroalimentare; I fertilizzanti ai sensi del Dlgs 29 aprile 2010 n. 75
- ❑ **Biomasse:** materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia; e sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell' articolo 184 bis del D.lgs. n. 152 del 2006
- ❑ **Digestato:** il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento, di biomasse, da soli o in miscela tra loro
- ❑ **Detentore:** il soggetto che subentra al produttore di effluenti nell'utilizzazione agronomica e ne assume la responsabilità



Divieti di utilizzo generali

Disposizione normativa	Applicazione nelle zone	
	Vulnerabili (Articolo 4)	Non vulnerabili (Articolo 31)
<i>L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata:</i>		
Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali al pascolo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>In relazione alle colture il divieto si applica ai liquami:</i>		
Nei casi in cui possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte area delle piante.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Su colture foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 4 e 31: **Superfici vietate** all'utilizzazione di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati (in ZVN e ZO)

Sono previsti divieti/limitazioni di spandimento in relazione alle condizioni climatiche, alle precipitazioni, alle condizioni del suolo ed alle tipologie di colture. In relazione ai corsi d'acqua superficiali sono stabilite delle **fasce di rispetto per lo spandimento di liquami e letami:**

- **entro 5 m lineari** dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami;
- **entro 10 m lineari** dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami;
- **entro 30 m dall'arenile** per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- limitatamente ai liquami, nella **fascia fluviale A**, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.



Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 5 e 32: Limiti all'utilizzazione dei liquami e dei letami per **superfici in pendenza** (in ZVN e ZO) [1/2]

Per **pendenze (medie) oltre il 10%** devono essere adottate le seguenti pratiche colturali in relazione alla tipologia di fertilizzanti di seguito riportate (cfr. Allegato II Regolamento):

liquami: su appezzamenti con pendenza media **>10%** sono consentiti incrementi fino al **15%** in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento:

- ❑ iniezione diretta nel terreno

oppure:

- ❑ su seminativi, in prearatura, con spandimento a bassa pressione e interrimento entro 12 ore;
- ❑ su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, con distribuzione rasoterra a strisce a bassa pressione
- ❑ su colture prative: con spandimento rasoterra a strisce a bassa pressione.

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 5 e 32: Limiti all'utilizzazione dei liquami e dei letami per **superfici in pendenza** (in ZVN e ZO) [2/2]

- **Eccezione:** applicazione di **liquami in aree agricole svantaggiate;** pendenza sino al **30%:**
 - ✓ carichi di azoto e di liquame frazionati (per ogni applicazione, max 50 kg/ha e 35 t/ha rispettivamente)
 - ✓ obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 17: Periodi di divieto della distribuzione (ZVN)

L'utilizzazione dei fertilizzanti azotati è vietata **di norma** dal **1 novembre fino alla fine di febbraio**.

Il **periodo minimo di divieto** è di **90 gg** dal **1/11 al 31/01** nei seguenti casi:

- ✓ utilizzazione di letami e materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici
- ✓ distribuzione di liquami e materiali assimilati nei terreni con copertura vegetale

Le **Province** possono consentire, **ad esclusione del periodo 15/12-15/01**, su terreni in condizioni di non saturazione, l'applicazione su prati con prevalenza di graminacee di:

- ✓ **letame bovino e ovicaprino**, con un det. contenuto di sostanza secca
- ✓ **ammendante** compostato misto ed ammendante compostato verde con det. contenuto di azoto totale e di azoto minerale

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 17: Periodi di divieto della distribuzione (ZVN)

Nel mese di febbraio, limitatamente ai liquami, le Province possono stabilire sospensioni settimanali del periodo di divieto su tutto il territorio provinciale o su parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte dei Soggetti interessati.

La sospensione del divieto deve essere concessa con un provvedimento specifico, da trasmettere per conoscenza alla Regione la quale provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente.

Le Province potranno emanare il provvedimento specifico nel rispetto dei seguenti **criteri**:

- ❑ Le sospensioni del divieto potranno riguardare soltanto i terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce.
- ❑ I terreni non devono risultare in condizioni di saturazione idrica (condizione da verificare sui bollettini agrometeorologici settimanali redatti dall'ARPA-SIMC).
- ❑ I dati meteorologici forniti da ARPA-SIMC devono prevedere almeno 3 giorni di tempo stabile.
- ❑ In caso di precipitazioni meteoriche la sospensione del divieto decade

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 39: Periodi di divieto della distribuzione (ZO)

**L'utilizzazione dei fertilizzanti azotati è
vietata dal 1 novembre fino al 31 gennaio**

Prima eccezione

Le Province possono consentire, su terreni in condizioni di non saturazione idrica, la distribuzione dei seguenti fertilizzanti su prati con prevalenza di graminacee:

- Letame bovino e ovicaprino, con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati
- Ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5% sulla sostanza secca e di azoto minerale non superiore al 15% dell'azoto totale.

Seconda eccezione

Le Province possono stabilire per tutti i fertilizzanti azotati, sospensioni settimanali del periodo di divieto su tutto il territorio provinciale o su parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte delle imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali.

La sospensione del divieto deve essere concessa con un provvedimento specifico, da trasmettere per conoscenza alla Regione la quale provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente.

Le province potranno emanare il provvedimento specifico nel rispetto dei seguenti **criteri**:

- Le sospensioni del divieto potranno riguardare soltanto i terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce.
- I terreni non devono risultare in condizioni di saturazione idrica (condizione da verificare sui bollettini agrometeorologici settimanali redatti dall'ARPA-SIMC).
- I dati meteorologici forniti da ARPA-SIMC devono prevedere almeno 3 giorni di tempo stabile.
- In caso di precipitazioni meteoriche la sospensione del divieto decade



Periodo di divieto : aspetto cruciale

Commission européenne - Communiqué de presse

- ❑ **Bruxelles, le 27 février 2012** - La Commission européenne traduit la France devant la Cour de justice de l'UE pour n'avoir pas pris les mesures efficaces contre la pollution des eaux par les nitrates. La Commission poursuit donc la France devant la Cour de justice de l'UE, sur la recommandation de M. Janez Potočnik, membre de la Commission chargé de l'environnement.
- ❑ Les données relatives à la qualité de l'eau montrent que certaines zones de France sont dans les faits vulnérables à la pollution par les nitrates, mais ne sont pas, à l'heure actuelle, désignées comme telles.
- ❑ En outre, la législation et les programmes d'action adoptés manquent de précision et présentent de nombreuses lacunes: **les périodes d'interdiction sont inappropriées et les restrictions concernant l'épandage des effluents d'élevage et des fertilisants sont insuffisantes.** La Commission a envoyé un avis motivé à la France le 26 octobre 2011 (voir [IP/11/1266](#)), pressant la France d'agir rapidement pour remédier à la situation; la France a accepté de modifier sa législation, mais la lenteur et l'insuffisance des changements proposés ont conduit la Commission à saisir la Cour de justice de l'UE.

Il Regolamento regionale n. 1/2011 : principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 8, 11 e 34: **Capacità di stoccaggio** di letami, liquami e materiali ad essi assimilati

La capacità utile complessiva dei contenitori di stoccaggio viene valutata in funzione della **potenzialità massima dell'insediamento**, fermo restando che deve essere comunque adeguata alle esigenze di stoccaggio per i periodi di divieto di spandimento

Per gli allevamenti che producono annualmente **oltre 1.000 kg** di azoto (da calcolare con le tab. dell'**Allegato I**):

- ❑ in **ZVN** la **capacità minima dei contenitori di stoccaggio** deve essere pari al volume prodotto almeno in **180 gg per i liquami** ed i materiali assimilati, ed al volume prodotto almeno in **90 gg per i letami** ed i materiali assimilati, calcolati sulla consistenza media di allevamento. Tale capacità è ridotta a **120 gg** per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, o cereali autunnovernalini per almeno 1/3 della superficie tot.
- ❑ in **ZO** tali valori devono corrispondere a **120 gg per i liquami e 90 gg per letami e liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini ...**

Il Regolamento regionale n. 1/2011 : principali elementi innovativi



Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati


Disposizioni normative							
Allevamenti con produzione di azoto al campo superiore a 1.000 kg/anno (equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali)							
Capacità di stoccaggio richieste (espresse in giorni)							
Specie allevata	Specifiche	Zona vulnerabile			Zona non vulnerabile		
		Non palabili (articolo 11)		Palabili (articolo 8)	Non palabili (articolo 34)		Palabili (articolo 34)
		*1	*2		*1	*2	
Bovini	Da latte	120	180	90	90	120	90
	Da carne	180		90	120		90
Suini	Nessuna	180		90	120		90
Avicoli	Nessuna	180		90	120		90
	Deiezioni essiccate con processo rapido S.S. >65%			120			120
	Su lettiera con ciclo produttivo < di 90 giorni						
Cunicoli	Nessuna	180		90	120		90
	Deiezioni essiccate con processo rapido S.S. >65%			120			120
Ovicapriini	Nessuna	120	180	90	90	120	90
Equini	Nessuna	120	180	90	90	120	90

*1 Per allevamenti che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della superficie totale.

*2 Per allevamenti senza un terzo dei terreni coltivati a prati di media e lunga durata, o cereali autunno vernini.

**STOCCAGGI**

Disposizioni normative				
Allevamenti con produzione di azoto al campo superiore a 1.000 kg/anno (equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali)				
Criteri costruttivi e requisiti tecnici dei contenitori di stoccaggio				
Stoccaggio	Specifiche	Stato dei materiali stoccati	Riferimenti all'allegato III del regolamento per i:	
			Criteri costruttivi	Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale
Esistente		Palabile	1.1.1 b)	1.1.1 c)
		Non palabile	1.1.2 b)	1.1.2 c)
Nuovo	In insediamento esistente	Palabile	1.1.1 b)	1.1.1 c)
		Non palabile	1.1.2 b)	1.2.1 c)
	In nuovo insediamento	Palabile	1.2.2 b) b.2	1.1.1 c)
		Non palabile	1.2.2 b) b.1	1.2.1 c)



PRESENTAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE 1/2011
STOCCAGGI

Disposizioni normative				
Allevamenti con produzione di azoto al campo superiore a 1000 kg/anno (equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali)				
Criteria costruttivi per stoccaggi di materiali palabili				
Stoccaggio	Specifiche	Stato dei materiali stoccati	Riferimenti all'allegato III del regolamento per i:	
			Criteria costruttivi	Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale
Esistente		Palabile	1.1.1 b)	1.1.1 c)
		Non palabile	1.1.2 b)	1.1.2 c)
Nuovo	In insediamento esistente	Palabile	1.1.1 b)	1.1.1 c)
		Non palabile	1.1.2 b)	1.2.1 c)
	In nuovo insediamento	Palabile	1.2.2 b) b.2	1.1.1 c)
		Non palabile	1.2.2 b) b.1	1.2.1 c)

essere **coperta** e dotata di **tamponature laterali**.



STOCCAGGI

Disposizioni normative

Allevamenti con produzione di azoto al campo superiore a 1.000 kg/anno


(equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali)

Criteria costruttivi per stoccaggi di materiali non palabili

Stoccaggio	Specifiche	Stato dei materiali stoccati	Riferimenti all'allegato III del regolamento per i:	
			Criteria costruttivi	Requisiti tecnici e norme di salvaguardia ambientale
Esistente		Palabile	1.1.1 b)	1.1.1 c)
		Non palabile	1.1.2 b)	1.1.2 c)
Nuovo	In insediamento esistente	Palabile	1.1.1 b)	1.1.1 c)
		Non palabile	1.1.2 b)	1.2.1 c)
	In nuovo insediamento	Palabile	1.2.2 b) b.2	1.1.1 c)
		Non palabile	1.2.2 b) b.1	1.2.1 c)

- essere correttamente dimensionata in termini di volume.
- **essere suddiviso in tre parti** di cui **una obbligatoriamente coperta** e nelle altre **2 dovranno essere applicate tecniche di abbattimento delle emissioni**.
- avere un **volume massimo di metri cubi 6.000** per ogni singolo contenitore

STOCCAGGI



Disposizioni normative

Allevamenti con produzione di azoto al campo superiore a 1.000 kg/anno

(equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali)

Criteri costruttivi per stoccaggi di materiali non palabili


Schemi ammessi per nuovi stoccaggi di effluenti di allevamento non palabili in nuovi insediamenti

(allegato III 1.2.2 b) b.1)

Schema 1


Per effluenti tal quali o chiarificati.

Consente la stasi della biomassa prima del suo utilizzo agronomico



Schema 2

Solo per effluenti chiarificati con utilizzo di impianti di irrigazione per aspersione o di micro-irrigazione



In entrambi gli schemi è obbligatoria:

- ❑ la copertura del contenitore n. 1 e il suo dimensionamento deve essere pari al volume di effluenti prodotti in 30 giorni;
- ❑ Il conseguimento della riduzione delle emissioni in atmosfera per i contenitori 2 e 3 con tecniche ammesse.



STOCCAGGI

Disposizioni normative

Allevamenti con produzione di azoto al campo *superiore a 1.000 kg/anno*
(equivalenti a più di 12 vacche adulte o 90 maiali)

Criteri costruttivi per stoccaggi di materiali non palabili (contenitori n. 2 e 3)

Tabella delle tecniche di abbattimento delle emissioni in atmosfera ammesse per i nuovi stoccaggi
(sia in allevamenti esistenti che nuovi)

Contenimento in serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico

Copertura con solaio, tenda, etc.

Coperture flottanti (plastic shetts, leca, etc.)

Rapporto superficie libera /volume del contenitore minore di 0,2

STOCCAGGI



Disposizioni normative		
capacità di stoccaggio richieste in allevamenti con produzione di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg/anno (equivalenti a di 12 vacche adulte o 90 maiali)	Applicazione nelle zone	
	Vulnerabili (Articolo 12)	Non vulnerabili (Articolo 34)
<p>Per queste tipologie di allevamenti si rimanda alle normative Comunali vigenti.</p> <p>Qualora non ci siano norme comunali vigenti in materia di stoccaggi si dovrà fare riferimento agli articoli 233, 234, 235 e 236 del capo IV, titolo III, parte II del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.</p> <p><u>Per quanto riguarda requisiti generali gli stoccaggi dovranno soddisfare i seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate. ❑ Evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo o natura ❑ Garantire la tenuta attraverso l'impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

STOCCAGGI



Disposizione normativa	Applicazione nelle zone	
	Vulnerabili (Articolo 13)	Non vulnerabili (Articolo 36)
<p>La localizzazione di contenitori di stoccaggio di letami, liquami e fertilizzanti ottenuti da biomasse (come ammendanti e digestati) <i>non è ammessa:</i></p> <ul style="list-style-type: none">❑ Entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, di laghi e bacini❑ Nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazione delle acque destinate al consumo umano❑ Nella fascia fluviale A, come definita dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po. (da applicare solo ai nuovi contenitori per lo stoccaggio) <p>Sono fatti salvi gli ulteriori divieti derivanti da norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igienico-sanitarie, dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Articolo 9: Accumulo temporaneo di letami (ZVN)

L'accumulo a piè di campo è ammesso soltanto per i letami per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli

Condizioni da rispettare

- ❑ deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento;
- ❑ la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno;
- ❑ i materiali accumulati devono **provenire** da un **periodo di stoccaggio in platea di almeno 90 giorni**;
- ❑ **è ammesso per un periodo massimo di 3 mesi** elevabili a **6 per il letame di bovini da latte accumulati su prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni** (prati stabili);
- ❑ Per la lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione (definite nell'allegato III)
- ❑ L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria;
- ❑ Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo;
- ❑ **Le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buona aerazione della massa**;
- ❑ **Deve essere evitata l'infiltrazione di acque meteoriche (geometria del cumulo)**

ACCUMOLO TEMPORANEO



Articolo 10 comma 1 lettera e) Art. 35 comma 7 lettera e): Divieto di Accumulo temporaneo di letami

L'accumulo non è ammesso:

e) ad una distanza inferiore a 50m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivo di terzi, se utilizzati in zona agricola, **ad eccezione di quelli di proprietà di soggetti che hanno reso disponibili i terreni allo spandimento**, qualora non siano previste indicazioni specifiche dai regolamenti comunali di cui al successivo comma 2.

ACCUMOLO TEMPORANEO



Articolo 35: Accumulo temporaneo di letami (ZO)

L'accumulo a piè di campo è ammesso soltanto per i letami per le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli

Condizioni da rispettare

- ❑ deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento;
- ❑ la quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno;
- ❑ i materiali accumulati devono **provenire** da uno **stoccaggio avviato da almeno 90 giorni**;
- ❑ **è ammesso per un periodo massimo di 6 mesi**;
- ❑ Per la lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione (definite nell'allegato III)
- ❑ L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria;
- ❑ Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo;
- ❑ **Le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buona aerazione della massa**;
- ❑ **Deve essere evitata l'infiltrazione di acque meteoriche (geometria del cumulo o copertura).**

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Art. 15, 23, 39, 41 e Allegato II: **Criteri per l'utilizzazione agronomica**

- ❑ Introduzione dei **Limiti di Massima Applicazione Standard (MAS):** "dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola". Sono riportati nell'allegato II e costituiscono un **riferimento univoco per tutte le regioni del bacino padano-veneto**
- ❑ **L'apporto di azoto proveniente dalla fertilizzazione non deve superare i MAS** per garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti.
- ❑ La quantità di effluente zootecnico non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a **170 kg per ettaro ad anno (340 kg/ha in Zona Ordinaria) solare inteso come quantitativo medio aziendale**, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali al pascolo.

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi

Titolo II: Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati

Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale

Tipologia di azienda (1)	ZONE VULNERABILI		
	Documentazione da trasmettere alla Provincia	Documentazione presso l'azienda	Condizioni Operative (2)
Azienda con allevamento (pari o inferiore a 1.000 kg azoto/anno)			N zootecnico 170; M A S
Azienda con allevamento (superiore a 1.000 fino a 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Contratto eventuale fornitura effluenti	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*)	N zootecnico 170; M A S
Azienda con allevamento (superiore a 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Contratto eventuale fornitura effluenti	P U A ; Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*)	N zootecnico 170; M A S
Aziende IPPC e Aziende di bovini con oltre 500 UBA	Comunicazione Contratto eventuale fornitura effluenti.	P U A Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*)	N zootecnico 170; M A S

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi



Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale

ZONE		VULNERABILI	
Azienda senza allevamento che usa effluenti (inferiore a 3.000 kg azoto/anno)		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti	N zootecnico 170; MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti (pari o superiore a 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione	PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti	N zootecnico 170; MAS
Azienda senza allevamento che non usa effluenti		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; (nel caso di aziende con superficie in zona vulnerabile superiore a 6 ettari)	N zootecnico 170; MAS

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi



Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale

Tipologia di azienda (1)	ZONE ORDINARIE		
	Documentazione da trasmettere alla Provincia	Documentazione presso l'azienda	Condizioni Operative (2)
Azienda con allevamento (fino a 3.000 kg azoto/anno)			N zootecnico 340; MAS
Azienda con allevamento (superiore a 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Contratto eventuale fornitura effluenti	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*)	N zootecnico 340; MAS
Aziende IPPC, Aziende di bovini con oltre 500 UBA ed impianti di trattamento biomasse (Biogas) con produzione superiore a 6000 kg di azoto anno	Comunicazione Contratto eventuale fornitura effluenti.	PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratti terreni in concessione; (*)	N zootecnico 340; MAS

Il Regolamento regionale n. 1/2011: principali elementi innovativi



Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale

Tipologia di azienda (1)	ZONE ORDINARIE		
	Documentazione da trasmettere alla Provincia	Documentazione presso l'azienda	Condizioni Operative (2)
Azienda senza allevamento che usa effluenti (superiore a 3.000 fino a 6.000 kg azoto/anno)		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti	N zootecnico 340; MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti (superiore a 6.000 kg azoto/anno)	Comunicazione	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; contratto fornitura effluenti	N zootecnico 340; MAS



SANZIONI

Disposizione normativa

Sanzioni

(Articolo 11 Legge Regionale 4/2007)

Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica

In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della legge, **la Provincia sospende l'attività di utilizzazione**, diffidando l'interessato ad adeguarsi entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso inutilmente il termine assegnato, **la stessa Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività**.

Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli obblighi ed alle prescrizioni, la Provincia provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.

In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova comunicazione.

SANZIONI



Disposizione normativa

Sanzioni

(Articolo 12 Legge Regionale 4/2007)

Sanzioni pecuniarie

Chiunque **omette la tenuta dei registri** di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa **pecuniaria da euro 258 ad euro 2.580.**

Chiunque contravviene alle disposizioni sulle **modalità di utilizzazione** degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa **pecuniaria da euro 516 ad euro 5.160.**

Chiunque contravviene alle disposizioni sulle **caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio** degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto ad una sanzione amministrativa **pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.**



SANZIONI

Disposizione normativa

Sanzioni

(Articolo 137 comma 14 Decreto Legislativo 152/2006)

Sanzioni penali

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, **è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno.**

La stessa pena si applica a chiunque **effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.**

Grazie per l'attenzione

